

Da: toscana@uilsuola.it

Oggetto: Assenze per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici del Personale ATA.

Data: 27/01/2026 07:49:01

Ai Dirigenti Scolastici

Istituti di Istruzione

della Regione Toscana

Oggetto: **Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici del Personale ATA** .

La normativa contrattuale vigente prevede che il personale ATA possa giustificare le assenze per esigenze sanitarie, su richiesta dell'interessato, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti istituti contrattuali:

- assenza per malattia per l'intera giornata lavorativa, con applicazione del relativo trattamento economico;
- permesso per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, ai sensi dell'art. 69 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 vigente, nel limite complessivo di 18 ore annue.

Resta nella facoltà del dipendente indicare, al momento della richiesta, quale istituto contrattuale intenda utilizzare per la giustificazione dell'assenza.

Si ha tuttavia notizia che in alcune istituzioni scolastiche, qualora il dipendente necessiti di effettuare visite specialistiche in orario di servizio e presenti richiesta indicando espressamente come causale "assenza per malattia (visite mediche specialistiche)", tali assenze vengano ricondotte d'ufficio alle 18 ore di permesso per visite mediche specialistiche di cui all'art. 69 del CCNL 2019-2021.

Tale comportamento non risulta conforme alla normativa contrattuale vigente, in quanto:

- lede il diritto del dipendente a scegliere l'istituto contrattuale con cui giustificare l'assenza;
- determina, soprattutto nei casi in cui venga riconosciuta l'intera giornata lavorativa, un rapido esaurimento del monte ore dei permessi di cui all'art. 69;
- finisce per costringere il dipendente a ricorrere successivamente ad assenze per malattia anche per prestazioni sanitarie di durata limitata (ad esempio esami ematochimici), per le quali sarebbe invece coerente l'utilizzo del permesso orario.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL. di accogliere e registrare le richieste di assenza del personale ATA nel rispetto dell'istituto contrattuale indicato dall'interessato, senza operare riclassificazioni d'ufficio non previste dal CCNL.

Certi di un positivo riscontro, si porgono distinti saluti.

Uilsuola Toscana